

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER GLI ANNI 2015 - 2016 - 2017

1. Come è cambiato il diritto annuale dal 2015 in poi

A) L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **del 35 per cento, per l'anno 2015,**
- **del 40 per cento, per l'anno 2016, e**
- **del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.**

B) Prima di proseguire, vogliamo ricordare i seguenti due punti essenziali:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali / sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto **devono essere sempre arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30 marzo 2009*).

2. Gli importi del diritto annuale per gli anni 2015, 2016 e 2017 - TABELLE RIASSUNTIVE

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESSE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI PREVISTI				IMPORTI DA PAGARE		
	2014 (1)	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	88,00	57,20 (2)	52,80 (2)	44,00 (2)	57,00 (2)	53,00 (2)	44,00 (2)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	200,00	130,00 (2)	120,00 (2)	100,00 (2)	130,00 (2)	120,00 (2)	100,00 (2)

(1) Importi di riferimento su cui applicare le percentuali di riduzione previste per gli anni 2015, 2016 e 2017.

(2) Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è quello indicato nei righe "Importi da pagare".

Nel caso invece, all'importo indicato debba essere aggiunta una percentuale di maggiorazione disposta dalla Camera di Commercio di competenza (Vedi il Punto 3), l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante dagli importi indicati alle colonne "Importi previsti", seguendo i criteri indicati al Punto 1, lett. B).

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI PREVISTI				IMPORTI DA PAGARE		
	2014 (1)	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (2)	30,00	19,50	18,00	15,00	20,00	18,00	15,00

(1) **Importi di riferimento su cui applicare le percentuali di riduzione previste per gli anni 2015, 2016 e 2017.**

(2) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI PREVISTI				IMPORTI DA PAGARE		
	2014 (1)	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Imprese con ragione di società semplice agricola (2)	100,00	65,00	60,00	50,00	65,00	60,00	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	200,00	130,00	120,00	100,00	130,00	120,00	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00	130,00	120,00	100,00	130,00	120,00	100,00

(1) **Importi di riferimento su cui applicare le percentuali di riduzione previste per gli anni 2015, 2016 e 2017.**

(2) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESSE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI PREVISTI				IMPORTI DA PAGARE		
	2014 (1)	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	110,00	71,50 (2)	66,00 (2)	55,00 (2)	72,00 (2)	66,00 (2)	55,00 (2)

(1) **Importi di riferimento su cui applicare le percentuali di riduzione previste per gli anni 2015, 2016 e 2017.**

(2) Le imprese con sede principale all'estero che hanno unità locali / sedi secondarie in Italia devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, il diritto indicato nelle colonne "Importi da pagare".

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI PREVISTI				IMPORTI DA PAGARE		
	2014 (1)	2015 (2)	2016 (2)	2017 (2)	2015 (2)	2016 (2)	2017 (2)
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.	18,00	11,44	10,56	9,00	11,00	11,00	9,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	40,00	26,00	24,00	20,00	26,00	24,00	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	20,00	13,00	12,00	10,00	13,00	12,00	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	40,00	26,00	24,00	20,00	26,00	24,00	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	40,00	26,00	24,00	20,00	26,00	24,00	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	40,00	26,00	24,00	20,00	26,00	24,00	20,00

(1) Importi di riferimento su cui applicare le percentuali di riduzione previste per gli anni 2015, 2016 e 2017.

(2) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni, fino ad un massimo di 200 euro, cifra che dovrà essere ridotta delle percentuali previste (del 35% per l'anno 2015; del 40% per l'anno 2016, del 50% per l'anno 2017).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è quello indicato nelle colonne "Importi da pagare".

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è quello indicato nelle colonne "Importi da pagare".

Nel caso, invece, all'importo indicato per la sede (quelli riportati nelle colonne "Importi previsti") debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante dagli importi indicati alle colonne "Importi previsti"**, seguendo i criteri indicati al Punto 1.

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2014**, le aliquote definite, da ultimo, con il *decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)*, per scaglioni di fatturato.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva prevista a seconda dell'anno (del 35% per l'anno 2015; del 40% per l'anno 2016, del 50% per l'anno 2017).

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione prevista a seconda dell'anno (del 35% per l'anno 2015; del 40% per l'anno 2016, del 50% per l'anno 2017).

3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2015

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio *“ad un uso di tale possibilità **estremamente limitato e rigoroso**, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità”*, concessa esclusivamente *“per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza”* e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2016, si riporta, a titolo indicativo, l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale **per l'anno 2015**.

Tabella n. 8

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione	Deliberazione
AGRIGENTO	20%	
ALESSANDRIA	15%	n. 167 del 14 novembre 2013
ASTI	20%	
CALTANISSETTA	20%	
CATANIA	20%	
FIRENZE	20%	
GORIZIA	20%	
LA SPEZIA	10%	
LIVORNO	15%	
MACERATA	20%	
MASSA CARRARA	20%	n. 98 del 25 novembre 2014
MESSINA	20%	
PALERMO	20%	
PERUGIA	20%	n. 3 del 17 marzo 2008
PISA	20%	
PRATO	20%	

RAGUSA	10%	
RIMINI	20%	
SIENA	10%	n. 14 del 29 ottobre 2013
SIRACUSA	20%	
TRAPANI	20%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)	
VERCELLI	10%	
VICENZA	15%	Per gli anni 2016 - 2017

(*) **20%** per la sezione ordinaria; **10%** per la sezione speciale.